

Determina N. 480 del 25/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi di Pavia, con nota del 1 luglio 2026, prot. ASST n. 48846, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Matteo Pierpaoli, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Matteo Pierpaoli presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto ha confermato la volontà di garantire al dott. Matteo Pierpaoli la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Pavia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell’apparato cardiovascolare;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Matteo Pierpaoli di attività formativa professionalizzante presso la SC Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell’adulto, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON	
	INCLUDE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI	
	STUDI DI PAVIA.	
	TRA	
	l'Università degli studi di Pavia (di seguito indicata Università), con sede in Pavia,	
	Strada Nuova, 65, in persona della prof.ssa Silvia Giuliana Priori, nata a Torino il 17	
	ottobre 1960, Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato	
	cardiovascolare, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova 65, a quanto infra	
	autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta	
	del 19 settembre 2017,	
	E	
	l'ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito indicata come ASST), con sede in Bergamo,	
	Piazza OSM, 1, in persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, domiciliato	
	per la carica in Bergamo, Piazza OSM, 1;	
	di seguito denominate singolarmente "parte" e collettivamente "parti"	
	PREMESSO CHE:	
	- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di	
	stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e	
	servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di	
	quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e	
	professionale;	
	- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione	

	fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali	
	delle Università;	
	- l'articolo 20 del d.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata	
	ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un	
	ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine	
	dalle autorità competenti;	
	- gli articoli 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici	
	specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. 4	
	febbraio 2015 n. 68, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo	
	svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati	
	dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del	
	medesimo decreto legislativo;	
	- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 ha introdotto gli standard e i requisiti per ogni tipologia	
	di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le	
	single strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;	
	- tale decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante	
	e ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete	
	formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono	
	essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali,	
	così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente	
	pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;	
	PREMESSO INOLTRE CHE:	
	- la SC Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto dell'ASST ha	
	manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti	

	finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti	
	alla Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare e intende	
	mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;	
	- la SC Cardiologia 2 – Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto è struttura	
	complementare di diverse scuole di specializzazione e possiede ulteriore capacità	
	ricettiva in rapporto al numero di medici in formazione specialistica che già	
	frequentano tale struttura;	
	- il Direttore della Scuola ha valutato l'istanza presentata dal dott. Matteo Pierpaoli ed	
	ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso tale ASST sulla	
	base degli obiettivi formativi precisati al successivo art. 5.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 – Medico in formazione specialistica	
	L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di	
	attività di tirocinio in formazione specialistica in malattie dell'apparato cardiovascolare	
	il dott. Matteo Pierpaoli.	
	Art. 3 – Durata dello stage	
	Il periodo di stage si svolge dal 2 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 oppure a partire	
	dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto, se posteriore.	
	Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di	
	stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio	
	percorso formativo.	

	Art. 4 – Luoghi e tempi	
	L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le	
	attrezzature della SC Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto	
	orario di accesso da concordare con il direttore.	
	Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage	
	Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal	
	Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione	
	specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:	
	• formazione sulla diagnosi e anatomia delle cardiopatie congenite;	
	• formazione sulle principali patologie aritmiche dei pazienti congeniti adulti operati;	
	• formazione in imaging avanzato delle cardiopatie congenite complesse.	
	Art. 6 – Natura giuridica dello stage	
	Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La	
	frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento	
	professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne	
	rappresenta parte integrante.	
	Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario	
	Il periodo di stage si svolge sotto la guida della dott.ssa Francesca Raimondi, direttore	
	della SC Cardiologia 2 - Cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto indicato	
	come tutor dall'ASST. Il dott. Alessandro Vicentini è tutor universitario designato dal	
	Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.	
	Art. 8 – Accertamento frequenza	
	L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica	

	presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al	
	direttore della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti	
	dal consiglio della scuola di specializzazione.	
	Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica	
	Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a	
	svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi	
	indicati negli artt. 3 e 4.	
	Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è	
	tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di	
	specializzazione di appartenenza.	
	Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	
	Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage	
	Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal	
	tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di	
	formazione del medico in formazione specialistica, il consiglio della scuola può	
	individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente	
	e/o al termine del periodo di stage.	
	Art. 11 – Copertura rischi professionali	
	L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi	
	professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività	
	assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle	
	stesse condizioni del proprio personale.	
	Art. 12 - Prevenzione e Sicurezza	

	Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile	
	2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto	
	a rischi, è equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione	
	e sicurezza.	
	Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le	
	misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione	
	specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di	
	prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso,	
	esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.	
	Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni	
	normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori	
	eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.	
	Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della	
	idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese	
	della struttura sanitaria di prima assegnazione.	
	L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di	
	idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria	
	universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente	
	biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.	
	Qualora il medico specialista in formazione dovesse svolgere attività disciplinate dal	
	d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto	
	in materia di radioprotezione e in particolare:	
	- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email saranno	

	forniti insieme alla classificazione) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie	
	alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, alla	
	conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in	
	formazione specialistica sia classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di	
	dose;	
	- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'Università	
	trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle	
	classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica	
	sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza	
	sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e, per il tramite del Direttore	
	della scuola, a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136	
	dello stesso decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il	
	nominativo dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università; - in tutti i casi, ai	
	sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'ASST provvederà,	
	all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica	
	prevista dall'art. 111 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, a fornire i dispositivi di protezione	
	e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui	
	il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà	
	inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione	
	di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza	
	trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede	
	dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.	
	Art. 13 – Mensa	
	L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica	

	nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva	
	presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste	
	dai rispettivi regolamenti aziendali.	
	Art. 14 - Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base	
	del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte	
	dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula	
	ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati	
	potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori	
	dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli	
	adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente	
	Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del	
	Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII	
	all'indirizzo https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-	
	trasparente/privacy/informative-sulla-privacy	
	Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le	
	Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali	
	dei tirocinanti.	
	L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la	
	propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra	
	citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di	
	trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati	

	personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di	
	riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui	
	vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.	
	Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e	
	comunitaria applicabile in materia.	
	Art. 15 – Durata	
	La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha	
	durata di mesi tre, dal 2 novembre 2026 al 31 gennaio 2027.	
	La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una	
	durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della	
	scuola di specializzazione a cui è iscritto il medico in formazione specialistica.	
	Art. 16 – Recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con	
	congruo preavviso da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere	
	dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste	
	a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del	
	medico in formazione specialistica.	
	Art. 17 - Imposte	
	Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24,	
	commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto	
	a imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST. L'imposta è assolta in modo virtuale	
	(art. 15 del DPR n. 642/1972 e art. 6 DM 17.06.2014) dall'ASST sulla base	
	dell'autorizzazione n. 2016/10861 del 01.02.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate	
	– Ufficio di Bergamo 1.	

[illegible]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 484/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/08/2026

Il direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
520/2026	1	x		48.00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☒ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG951 Importo 1: 48.00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 24/08/2026

Il direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
714230010	Bolli e marche	520/2026	1	€ 48.00

Bergamo, 25/08/2026

Il Direttore f.f.
Dr.ssa. Coppolone Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
